

M

VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI PISA

Oggi 24 Marzo 2017 in Pisa presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori della Provincia di Pisa,

TRA

Le sottoscritte Organizzazioni:

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI - PISA

COLDIRETTI - PISA

CIA AGRICOLTORI ITALIANI - PISA

E

FLAI - CGIL - PISA

FAI - CISL - PISA

UILA - UIL - PISA

SI E' CONVENUTO

di rinnovare il Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pisa del 05 Novembre 2012, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

Ex Art. 15

Orario di lavoro operai agricoli

L'orario massimo contrattuale di lavoro è stabilito nella misura di 39 ore settimanali.

Allo scopo di garantire regolare svolgimento di particolari indilazionabili attività aziendali, a richiesta dell'imprenditore o chi per lui, gli operai dovranno assicurare all'azienda la manodopera necessaria per lo svolgimento di tale attività anche nella giornata del sabato.

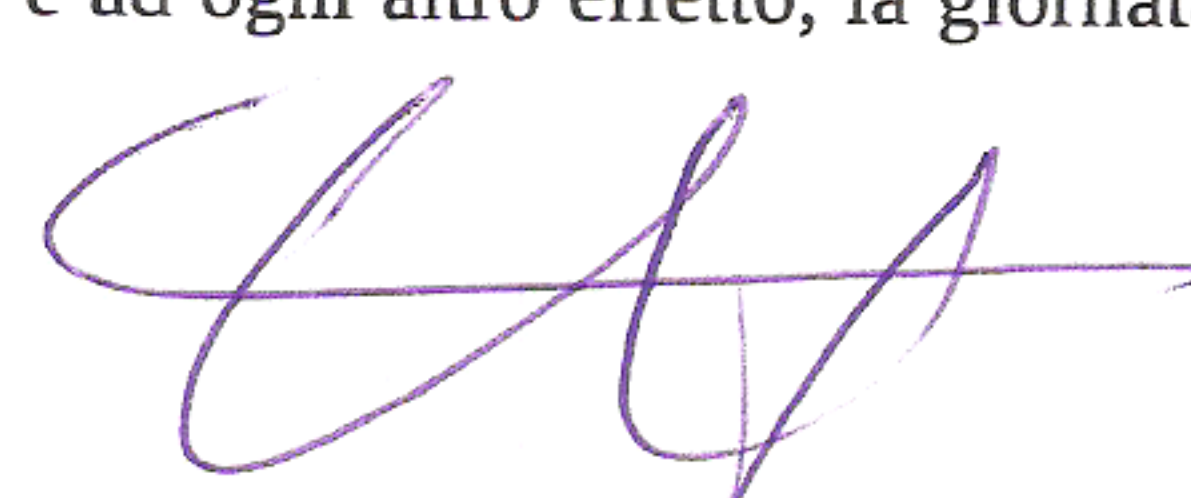
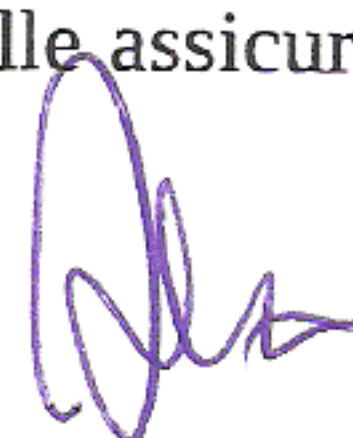
Nel caso che il lavoratore abbia in conto ore soggette a recupero (art. 22) e sia chiamato a lavorare nella giornata del sabato per i motivi esposti nel precedente comma, le ore lavorate nel sabato saranno computate come recupero totale o parziale delle ore da recuperare come previsto dall'art. 22.

Gli operai addetti al bestiame dovranno prestare l'assistenza notturna in caso di necessità, come dovranno effettuare il lavoro strettamente limitato alla cura ed al governo del bestiame anche nei giorni festivi e domenicali.

Pertanto, d'accordo con i delegati aziendali, o con gli operai, saranno stabiliti i necessari turni. Agli operai tenuti a prestare lavoro nella giornata del sabato, dovrà essere concessa altra giornata di riposo compensativo nella settimana successiva.

La distribuzione delle ore lavorative nella giornata sarà effettuata, tenuto conto delle esigenze delle singole aziende, con un intervallo di due ore fra mattino e pomeriggio, salvo accordi diversi intervenuti fra il datore di lavoro e gli operai o i loro delegati aziendali. In caso di turno unico dovrà essere consentito un intervallo di mezz'ora di riposo retribuito.

Ai fini delle assicurazioni sociali e ad ogni altro effetto, la giornata del sabato è considerata lavorativa.



M

Nel caso in cui l'orario settimanale è suddiviso in 5 giorni, con il sabato di norma libero, il lavoro eventualmente svolto in detta giornata, che non ricada in normali turni o che non si riferisca a ore soggette a recupero, sarà retribuito con lo straordinario del 25%.

Non essendo possibile stabilire i periodi di maggiore e minore orario settimanale a causa della diversificazione culturale esistente tra le aziende della provincia di Pisa in applicazione e nello spirito del 2° comma dell'art. 34 del CCNL le parti convengono che l'azienda effettuerà, in base alle proprie esigenze produttive, l'orario di 44 ore settimanali per un massimo di 17 settimane all'anno, dandone comunicazione 30 gg. prima agli operai.

A livello aziendale di concerto tra il datore di lavoro o chi per lui e gli operai o loro delegati aziendali sarà definito il successivo recupero tenendo conto delle esigenze aziendali e di quelle dei lavoratori.

Nelle aziende che svolgono anche attività agrituristica, oltre a quanto previsto al primo comma, per le assunzioni all'uopo previste e in considerazione della particolare e peculiare natura dell'attività, la prestazione lavorativa può essere svolta a orario spezzato nella fascia oraria di 12 ore giornaliere e con non più di due raggruppamenti di ore.

Ex Art. 12 Classificazione

SPECIALIZZATI

- Guardia Giurata addetto alla vigilanza e guardiania degli immobili e dei beni aziendali;

QUALIFICATI SUPER

Addetto a trasporti e consegne dei prodotti aziendali e/o che provvede alla compilazione dei documenti di trasporto.

Ex Art. 22 Interruzioni e recuperi

Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 (Cassa Integrazione), quando agli operai con rapporto a tempo indeterminato non fosse possibile, per cause di forza maggiore eseguire durante la giornata l'intero orario massimo contrattuale di lavoro, il datore di lavoro si impegna a far recuperare il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione aggiuntiva alcuna e senza superare per detti recuperi le ore due oltre l'orario normale giornaliero.

Il recupero potrà avvenire anche nella giornata del sabato.

Qualora il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione, anche nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate saranno comunque retribuite.

Ex Art. 23 Lavoro straordinario, festivo, notturno e sue maggiorazioni operai agricoli

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo contrattuale di lavoro previsto dagli articoli 15, 16 e 22 del presente C.P.L.

b) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui agli articoli 40 e 41 del C.C.N.L.

c) lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle ore 6 solari, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.

Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le 18 settimanali.

A

Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Maggiorazione - le percentuali di maggiorazione delle retribuzioni per tali lavori sono le seguenti:

- lavoro straordinario	25%
- lavoro festivo	40%
- lavoro notturno	40%
- lavoro straordinario-festivo	60%
- straordinario notturno	60%
- lavoro festivo notturno	80%

Tali percentuali operano in ogni caso esclusivamente sulla retribuzione salario contrattuale, come definito dall'art. 49 del CCNL.

Agli operai a tempo determinato (avventizi) oltre alle maggiorazioni come sopra calcolate, dovrà essere sempre corrisposto il terzo elemento di cui all'art. 25 nella misura prevista per le ore di lavoro ordinario.

Per il lavoro notturno che cade in regolari turni periodici o riguardanti mansioni specifiche che rientrino nelle normali attribuzioni del lavoratore e per le ore di lavoro domenicale e/o festivo quando venga concesso il riposo compensativo, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.

Ex Art. 36

Fondo speciale Indennità malattie ed infortuni

Ai fini di integrare l'assistenza di legge dei lavoratori agricoli in caso di malattia ed infortunio e realizzare e potenziare i servizi di assistenza, è confermato per il periodo di durata del presente contratto, il Fondo Integrazione Malattie Infortuni Agricoli e assistenza varia (F.I.M.I.A.V.) già istituito con decorrenza 1.2.1969 e successive modifiche.

Detto fondo è costituito da un contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione effettiva lorda corrisposta dall'azienda agli operai a tempo indeterminato ed agli operai a tempo determinato.

Al pagamento del contributo globale, compreso quello dovuto dai lavoratori, sono tenuti i datori di lavoro che avranno diritto di rivalsa, all'atto del pagamento della retribuzione, della quota di spettanza del lavoratore.

L'entità dei rispettivi contributi e le relative modalità, circa la riscossione, la erogazione a favore degli aventi diritto e la corresponsione del Contributo di Assistenza Contrattuale a favore delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, sono stabilite dall'Accordo Sindacale stipulato in data 19.10.2000 e dalla convenzione con l'INPS stipulata in data 22.04.1998, integrata il 30.12.1998.

Le Parti contraenti concordano di stabilire nella misura del 1,40% (uno virgola quaranta per cento) la percentuale complessiva di contribuzione del Fondo a decorrere dal 01 APRILE 2017, restano invariate le modalità di pagamento. La ripartizione del suddetto contributo è determinata a decorrere dal 01.04.2017 nella misura del 0,60% a carico del dipendente e del 0,80% a carico dell'azienda.

Le prestazioni previste dal presente articolo rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò - esclusivamente nei confronti dell'azienda che non aderisca al FIMIIV e non versi la relativa contribuzione - il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti.

L'impresa, aderendo al FIMIIV ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve

ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

Resta inteso e confermato che tutte le indennità erogate dal Fondo sono di completa ed esclusiva competenza del FIMIIV per cui in caso di soppressione del Fondo le aziende non saranno tenute a corrispondere alcuna delle indennità previste dal Fondo, salvo le integrazioni per malattia od infortunio di cui al CCNL.

Tutte le funzioni ed i compiti demandati dal C.C.N.L., dal C.P.L., per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Pisa e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro al COMITATO PARITETICO PROVINCIALE, saranno effettuati e svolti dal FONDO INTEGRAZIONE MALATTIE INFORTUNI E ASSISTENZA VARIA (F.I.M.I.A.V.).

Per effetto di quanto sopra al FONDO INTEGRAZIONE MALATTIE INFORTUNI E ASSISTENZA VARIA (F.I.M.I.A.V.) sono attribuite sia le funzioni di cui all'art 51 del D.L.gs 81/08 e successive modificazioni nonché i seguenti compiti:

- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza con la formazione prevista;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali.

Art. xx

Rapporto di lavoro a tempo parziale

Le parti convengono, come demandato dall'Art. 17 del CCNL, in considerazione della tipicità organizzativa del lavoro nelle aziende agrituristiche e solo per le attività e mansioni specifiche dell'agriturismo, per le assunzioni a tempo parziale non si applicano i limiti minimi previsti dal citato articolo.

Ex Art. 38

Cassa integrazione

Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla cassa integrazione salari ad opera della Cassa istituita dalla legge 8 Agosto 1972 n. 457, nei casi previsti dalla legge stessa e successive modificazioni.

Nel caso in cui le aziende facciano ricorso per tutti o parte dei propri dipendenti operai con contratto a tempo indeterminato alle sospensioni previste dal presente articolo il trattamento economico sarà quello previsto dalla Legge 8 Agosto 1972 n. 457.

L'azienda è altresì tenuta ad anticipare l'importo a carico dell'INPS con le competenze del mese in cui viene richiesta la cassa integrazione.

Nota a verbale:

Le parti firmatarie si impegnano a promuovere nei confronti dell'Inps tutte quelle azioni ritenute necessarie al fine di consentire la più rapida istruttoria delle domande di cassa integrazione da parte dell'Istituto. Le parti si impegnano altresì a monitorare l'applicazione della norma e qualora si verificassero incongruenze verificheranno con l'Inps le possibili soluzioni.

SALARIO

Le parti concordano di incrementare con decorrenza dal 1 Gennaio 2017 il salario contrattuale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pisa del 2,2% (due virgola due per cento).

In considerazione della situazione congiunturale particolarmente negativa del settore agricolo, le

parti convengono che l'aumento sopra concordato è comprensivo anche del premio di produttività per l'anno 2016 previsto dall'art. 26 del CPL del 05 novembre 2012.

TARIFFA DI RACCOLTA

La retribuzione complessiva, comprensiva anche del TFR, da corrispondere agli operai inquadrati nel livello "f" è stabilita in €. 7,10 orarie per gli anni 2017 e 2018.

Ex Art. 2 Decorrenza e Durata

Salvo le norme per le quali è stata prevista apposita data di entrata in vigore, il presente Contratto decorre dal 01.01.2016 e scade il 31.12.2019.

Il contratto va disdetto da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Letto, approvato e sottoscritto

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI - PISA

COLDIRETTI - PISA

CIA AGRICOLTORI ITALIANI - PISA

FLAI - CGIL - PISA

FAI - CISL - PISA

UILA - UIL - PISA

H4

VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER LE GUARDIE GIURATE DI AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE, DI AZIENDE AGRITURISTICO - VENATORIE, DI ISTITUTI FAUNISTICI E/O VENATORI E DI AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI PISA.

Oggi 24 Marzo 2017 in Pisa presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori della Provincia di Pisa,

TRA

Le sottoscritte Organizzazioni:

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI - PISA
COLDIRETTI PISA
CIA AGRICOLTORI ITALIANI - PISA

E

FLAI - CGIL - PISA
FAI - CISL - PISA
UILA - UIL - PISA

SI E' CONVENUTO

di rinnovare il Contratto Provinciale di lavoro per le guardie giurate di aziende faunistico-venatorie, di aziende agriturismo - venatorie, di istituti faunistici e/o venatori e di aziende agricole della provincia di Pisa del 05 Novembre 2012, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

SALARIO

Le parti concordano di incrementare con decorrenza dal 1 Gennaio 2017 il salario contrattuale per le guardie giurate della provincia di Pisa del 2,2% (due virgola due per cento).

DURATA

Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dal 01 Gennaio 2016 e scade il 31 Dicembre 2019.

Letto Approvato e sottoscritto

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI - PISA
COLDIRETTI PISA
CIA AGRICOLTORI ITALIANI - PISA
FLAI - CGIL - PISA
FAI - CISL - PISA
UILA - UIL - PISA



	ATTUALE		2,20%
SPECIALIZZATI SUPER	1.567,97		34,50
SPECIALIZZATI	1.501,03		33,02
QUALIFICATI SUPER	1.385,66		30,48
QUALIFICATI	1.360,56		29,93
COMUNI	1.234,03		27,15